




COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



ORDINANZA DEL SINDACO N° 18 DEL 05/05/2020

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 FASE II

IL SINDACO

VISTO il DPCM 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 2 maggio 2020 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il D.L. n° 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID 19” che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID 19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che le ordinanze sindacali sono rivolte a limitare le possibilità di diffusione dell'epidemia determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

PRESO ATTO dell'assenza del numero di rilevazioni di positività al COVID- 19 nel territorio comunale;

RITENUTO di poter adeguare il livello delle restrizioni alle disposizioni generali di cui alle sopra citate normative e contestualmente adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio;

RITENUTO pertanto:

- Adottare in tutto il territorio comunale misure di contenimento al diffondersi della pandemia coerenti con le disposizioni governative, ministeriali, regionali sopra indicate;
- Far cessare gli effetti delle ordinanze sindacali precedentemente assunte in materia, in quanto incompatibili con le disposizioni governative e regionali sopra richiamate;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Sassari;

ORDINA

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19,

- 1) E' fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

- 1) E' fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonei dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti monouso), che devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura.
- 2) E' fatto obbligo a tutti gli operatori commerciali di mettere a disposizione della clientela, nelle aree di accesso sistemi per la disinfezione delle mani e guanti usa e getta;
Si precisa che dopo l'utilizzo i dispositivi di protezione individuale vanno conferiti nei contenitori del secco indifferenziato;
- 3) E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- 4) I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- 5) E' fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- 6) È consentito – dalle ore **07:00** alle ore **12:00** e dalle ore **16:00 alle ore 20:00** – l'accesso del pubblico al Cimitero comunale, a condizione che non si creino assembramenti di persone e venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, chi intenda accedere a tali spazi dovrà indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e guanti.

Per consentire la fruizione a tutti, si raccomanda che la permanenza all'interno del cimitero sia limitata al tempo strettamente necessario per la deposizione dei fiori ai propri cari;

Durante le operazioni di tumulazione e inumazione, l'accesso al cimitero sarà consentito, oltre al personale dell'agenzia funebre, ai soli parenti stretti nel numero massimo di 15 persone, sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza così come previsto dal DPCM del 26.04.2020. Durante tali operazioni, il cimitero resterà chiuso alle altre persone.

- 7) Dalla data di giovedì 7 maggio 2020 è riaperto l'ecocentro Comunale nelle giornate di Giovedì e Sabato con orario dalle **10:00 alle 12.00**;
 - a) Gli utenti possono accedere solo se muniti dei dispositivi personali di protezione quali guanti e mascherine;
 - a) All'interno dell'ecocentro occorre rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;
 - b) All'ecocentro possono accedere massimo 1 utente alla volta;
 - c) In caso di code all'ingresso bisogna rimanere all'interno del proprio veicolo.

8) È consentito – dalle ore **08:00** alle ore **20:00** l'accesso del pubblico ai parchi ed ai giardini pubblici a condizione che non si creino assembramenti di persone e venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, chi intenda accedere a tali spazi dovrà indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine).

9) E' temporaneamente chiusa ed è pertanto sospeso l'accesso alle aree attrezzate per il gioco dei bambini;

10) E' consentita nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura del mercatino settimanale nella giornata del **GIOVEDI** nella **VIA DEFFENU**, limitatamente alla vendita dei generi alimentari e prodotti agricoli, quali piante e prodotti similari. L'attività di vendita è esclusivamente consentita ai titolari di posteggio ed agli spuntisti che nel 2019 abbiano avuto un n° di presenze superiore a 30. L'accesso alle predette attività mercatali da parte dei cittadini deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro con obbligo di uso delle protezioni delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti. È fatto comunque obbligo di evitare assembramenti. Gli operatori commerciali devono garantire in ogni tempo e condizione tutte le misure necessarie per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID – 19, predisponendo sistemi per la disinfezione delle mani e guanti usa e getta;

Per quanto non previsto nella presente ordinanza all'intero territorio comunale si applicano le disposizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020 e dall'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Sardegna 2 maggio 2020 n. 20;

DISPONE

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a decorrere dal **5 maggio 2020** e fino al **10 maggio 2020**, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell'amministrazione.

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Sardegna o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza è immediatamente efficace e pubblicata sul sito del Comune di Sedini www.comune.sedini.ss.it oltre che all'albo pretorio comunale.

La pubblicazione ha ruolo di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. 19 del 25 marzo 2020).

Cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni governative, ministeriali, regionali e sindacali contenute nella presente ordinanza, le misure contenute nelle ordinanze sindacali n. 6 del 10.03.2020, n. 9 del 11.03.2020, n. 12 del 18.03.2020, n. 14 del 30.03.2020, n. 15 del 03.04.2020, n. 16 del 14.04.2020;

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza gli Allegati al DPCM 26.04.2020.

Si fa obbligo

Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà trasmessa a:

- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri (Comando Compagnia e Stazione), Valledoria,
- Stazione Carabinieri Sedini
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza d'Italia n. 31, Sassari,
- Questura di Sassari;
- A.S.S.L. Sassari, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Via Rizzeddu, n. 21/b Sassari

Sedini li 05.05.2020

IL SINDACO
f.to Salvatore Carta